



Publicato all'Albo della Sede della  
Autorità Portuale di Venezia  
dal 24.12.99 al 13.01.2000  
Venezia, 14.01.2000

IL FUNZIONARIO RISPONSABILE

# Autorità Portuale di Venezia

*L. M. G.*

**ORDINANZA N. 95 DEL 24 DIC. 1999**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI OPERAZIONI PORTUALI DA PARTE DEL VETTORE MARITTIMO O IMPRESA DI NAVIGAZIONE O DEL NOLEGGIATORE (NAVI IN AUTOPRODUZIONE) E RELATIVI CANONI**

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata con la Legge 23 dicembre 1996, n. 647 e con la Legge 27 febbraio 1998, n. 30;

**VISTO** il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

**VISTO** il comma 4, lettera d) dell'articolo 16 della citata Legge 84/1994, relativo al rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere;

**VISTI** il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/1994, ed in particolare l'art. 8 del Regolamento medesimo, e le Circolari ministeriali n. 32 e 33, rispettivamente del 5 gennaio e del 15 febbraio 1996, contenenti direttive al riguardo;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 19/1996, concernente l'autorizzazione all'esercizio diretto di operazioni portuali (nave in autoproduzione);

**VISTE** altresì le proprie Ordinanze n. 23/1996 e n. 49/1997, relative al canone e cauzione per l'esercizio di attività portuali;

**SENTITA** in merito la Commissione Consultiva locale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2° della Legge 84/1994 anzidetta, riunitasi in data 9 dicembre 1999;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti,



# Autorità Portuale di Venezia

## ORDINA :

**ART. 1** – Il vettore marittimo o impresa di navigazione o il noleggiatore che intendano effettuare operazioni portuali, in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento, ovvero nell'organico della propria struttura operativa in ambito portuale, devono richiedere – anche tramite un loro rappresentante che ne spenda il nome – specifica autorizzazione all'Autorità Portuale, presentando in doppio originale (entrambi in carta legale) la richiesta di cui al relativo allegato della presente Ordinanza almeno 7 (sette) giorni prima del previsto arrivo della nave.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'equipaggio della nave, **lo stesso deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato dalla tabella di armamento necessaria per la condotta nautica della nave** e tale da garantire con qualifiche idonee ed adeguate, anche per numero, le operazioni portuali da svolgere.

Per poter utilizzare invece personale inserito nell'organico della propria struttura operativa in ambito portuale, i soggetti interessati devono essere iscritti nell'apposito Registro tenuto dall'Autorità Portuale, nel quale sono iscritti pure i nominativi dei dipendenti in questione, con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e profilo professionale rivestito idoneo alle operazioni da svolgere.

**ART. 2** – Allegati alla domanda, il richiedente deve produrre:

- l'elenco dei mezzi meccanici di sollevamento ed altre attrezzature in dotazione della nave adeguate allo svolgimento delle operazioni da compiere;
- indicazione della stazza lorda della nave;
- l'elenco del personale inserito nella tabella di armamento, ovvero nell'organico della propria struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel 2° comma del precedente articolo 1;
- il contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- una dettagliata relazione nella quale sia descritto l'iter cronologico delle operazioni da svolgere;

Resta inteso che l'esercizio delle operazioni portuali di cui trattasi può essere svolto in apposite banchine a ciò dedicate, qualora indicate da parte dell'Autorità Portuale oppure, previe intese con le imprese concessionarie, nelle banchine di queste ultime.

**ART. 3** – L'Autorità Portuale, esperita l'istruttoria, rilascia per la singola toccata della nave (o anche per più toccate già programmate) specifica autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali richieste, il cui espletamento rimane comunque condizionato alla dimostrazione ed alla verifica del perdurare dei requisiti di cui agli articoli precedenti. Ogni altra operazione diversa da quelle di cui alla richiesta, farà automaticamente decadere l'autorizzazione in questione, con l'instaurazione del rapporto commerciale diretto nei confronti dell'impresa concessionaria ospitante e la restituzione della sola prima parte variabile del canone, correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali ed alla durata temporale dell'ormeggio di cui al successivo art. 5, lettera a).





# Autorità Portuale di Venezia

**ART. 4** – Nell'esercizio delle operazioni di cui trattasi, i soggetti autorizzati possono avvalersi della collaborazione dei propri ausiliari, purchè dotati di adeguata struttura operativa, per lo svolgimento delle sole attività propedeutiche e di supporto di carattere amministrativo, con esclusione di ogni attività meramente operativa.

**ART. 5** – Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è comunque subordinato al versamento da parte del richiedente di idoneo corrispettivo, composto da:

- a) **una prima parte variabile**, correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali, alla durata temporale dell'ormeggio e riferita alle navi con stazza lorda superiore alle 5000 tonn., così articolata:
- per i primi 3 giorni, al giorno: Lit. 1.000.000
  - per ogni giorno successivo: Lit. 1.500.000

Per le navi con stazza lorda inferiore alle 5000 tonn., tali importi sono ridotti del 50%.

- b) **una ulteriore parte variabile**, rapportata alla tipologia delle merci da trattare, così articolata:

- 1) cereali e sfarinati: Lit. 100/tonn.
- 2) carbone: Lit. 100/tonn.
- 3) rinfuse liquide ed assimilabili: Lit. 60/tonn.
- 4) rinfuse altre: Lit. 100/tonn.
- 5) prodotti e semiprodotti siderurgici in colli: Lit. 200/tonn.
- 6) marmo e merci varie in colli: Lit. 200/tonn.
- 7) colli eccezionali: Lit. 500/tonn.
- 8) containers: Lit. 1.500/pezzo
- 9) rotabili: Lit. 1.000/pezzo

**ART. 6** – La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000, e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia.

24 DIC. 1999

Venezia,

IL PRESIDENTE  
Claudio Bonicioli

All. due fac-simili di richiesta

ORDINANZA MODIFICATA  
CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 140 DEL 09.01.2002

ORDINANZA MODIFICATA  
CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 203 DEL 08.03.2005